

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 c.a.p. 90028

Tel.:0921/649012 – Fax:0921/688205

C.F. 83000690822

Proposta di deliberazione avanzata dal Funzionario del Tributo TARI avente per oggetto: " approvazione modifica regolamento comunale sulla tassa rifiuti (TARI)
“

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 28 del 02.02.2019 è stata stabilita la proroga al 31.03.2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019 per gli enti locali;
- entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2019 si rende necessario modificare il vigente regolamento comunale sui rifiuti (TARI) al fine di adeguarlo quanto più possibile alle esigenze di questo Ente ;

VISTO il verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.07 del 23.03.2015, reso immediatamente esecutivo, con il quale si modificava il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui al verbale di deliberazione della stessa Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 del 24.04.2014;

VISTO il verbale di deliberazione di C.C. n.23 del 26.03.2018, reso immediatamente esecutivo, con il quale si modificava , ulteriormente, il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui al verbale di deliberazione della stessa Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 07 del 23.03.2015;

Ritenuto necessario ed indispensabile dover modificare l'art. 2 (istituzione del tributo) , l'art. 3 (presupposto) , l'art. 4 (soggetti passivi) , l'art. 12 (rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo) l'inserimento dell'art. 12 bis (occupanti delle utenze domestiche) , art. 20 (riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche) ,art. 27 (rimborsi e compensazioni) , art. 38 (entrata in vigore) ;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per quanto concerne i regolamenti comunali;

Considerato che l'organo di revisione dell'ente, ha espresso parere favorevole alla modifica del presente regolamento ,acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, di data 10.04.2014 e relativamente al presente atto in data (prot. del) ;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri della Giunta n. 36 del 04.07.2013, con la quale si approvava il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 20.10.1016, esecutiva, con il quale veniva nominato funzionario responsabile TARI di questo Comune il Dr. Francesco Saverio Liuni;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la l.r. n. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

PROPONE

1. di apportare modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui in ultimo al verbale di C.C. n. 23 del 26.03.2018, secondo le modifiche riportate negli articoli in premessa citati che nella sua interezza viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2019;
3. di delegare il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Personale di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Polizzi Generosa, li

Il Responsabile dell'Ufficio
( Gioacchino Pantina)

Il Funzionario Responsabile TARI
( Dr. Francesco S. Liuni)

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

- Provincia di Palermo -

Area Economico - Finanziaria

Tel. 0921551604

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto : “ **approvazione modifica regolamento comunale sulla tassa rifiuti (TARI)** “

Esprime parere di regolarità tecnica e contabile : favorevole

li

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziario

(Dr. Francesco Saverio Liuni)



Visto per la legittimità dell'atto

25/03/2019 In data acquisito il parere
del revisore.

Il Segretario Comunale

(Dr. BENEDICTO MAUGIARONE





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Il Revisore Unico

Ai Sign.ri:

Presidente del Consiglio

Sindaco

Segretario

Assessore al Bilancio

Responsabile del Servizio finanziario

oggetto: Parere su “Approvazione modifica regolamento comunale sulla tassa rifiuti (TARI)”.

IL REVISORE

PREMESSO

- Che in data 28/03/2019, tramite posta elettronica ordinaria, ha ricevuto dal Responsabile del Servizio finanziario la proposta di deliberazione di C.C. in oggetto specificata.

CONSTATATO

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO

- Il vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

• **CONSIDERATO**

- che si intende modificare l'art. 2 (istituzione del tributo), l'art. 3 (presupposto), l'art. 4 (soggetti passivi), l'art. 12 (rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo) l'inserimento dell'art. 12 bis (occupanti delle utenze domestiche), art. 20 (riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche), art. 27 (rimborsi e compensazioni), art. 38 (entrata in vigore);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSTATATO

Esprime parere favorevole alla proposta in oggetto

29 Marzo 2019

IL REVISORE

Ricco La Peruta

In continuazione di seduta il Presidente passa ad esaminare l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione modifica regolamento comunale sulla tassa rifiuti (TARI)".

Il consigliere D'Ippolito evidenzia alcune problematiche relative all'applicazione della TARI su altri immobili diversi dalla prima abitazione in quanto non è possibile procedere alla cosiddetta fusione catastale.

Il Presidente specifica, al riguardo, che le previsioni regolamentari non possono andare contro la norma che regola il catasto.

Il consigliere D'Ippolito dichiara di voler presentare alcuni emendamenti circa l'art. 2, l'art. 20 e l'art 12 bis del regolamento proposto.

Il Presidente propone la sospensione dei lavori per 10 minuti.

Ad unanimità dei voti il consiglio viene sospeso alle ore 20:04.

I lavori riprendono alle ore 20:21. Presenti: Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, D'Ippolito, Siragusa, Cascio Mario. Assenti: Rinaldi e Borgese.

Il consigliere D'Ippolito dichiara di ritirare gli emendamenti consegnandoli, comunque, al Responsabile Finanziario, in modo che possano essere eventualmente elaborati in seguito.

Il consigliere Cascio Santina, per dichiarazione di voto, comunica che il suo gruppo di minoranza si asterrà.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione modifica regolamento comunale sulla tassa rifiuti (TARI)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi,

con n. 8 voti favorevoli (Pantina, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Di Fiore, Ciraulo, Siragusa, Cascio Mario) e n. 5 astenuti (Cascio Santina, Macaluso, Dolce, Liarda, D'Ippolito)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione modifica regolamento comunale sulla tassa rifiuti (TARI)".

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da n. 13 Consiglieri presenti e votanti (Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, D'Ippolito, Siragusa, Cascio Mario)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA AREA METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n.05 del 24.04.2014 , modificato con atto n. 7 del 23.03.2015.

Aggiornato e modificato con atto C.C. n. 23 del 26.03.2018 pubblicato all'Albo Pretorio dal 29.03.18 al 13.04.18, regolamento ripubblicato all'Albo Pretorio dal al

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>
Art. 4 -	<i>Soggetti Passivi</i>
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 6 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 7 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni superficiali</i>
Art. 8 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 9 -	<i>Determinazione della superficie tassabili</i>
Art. 10 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 11 -	<i>Piano Finanziario</i>
Art. 12 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>
Art. 12 bis-	<i>Occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 13 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 14 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 15 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 16 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 17 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 18 -	<i>Zone non servite</i>
Art. 19 -	<i>Riduzione/Esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
Art. 20 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>
Art. 21 -	<i>Altre agevolazioni</i>
Art. 22	<i>Cumulo di riduzioni</i>
Art. 22 bis-	<i>Diniego agevolazioni e riduzioni</i>
Art. 23 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 24 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 25 -	<i>Tributo Provinciale</i>
Art. 26 -	<i>Riscossione</i>
Art. 27 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 28 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 29 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 30 -	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 31 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 32 -	<i>Contenzioso, reclamo e mediazione</i>
Art. 33 -	<i>Normativa</i>
Art. 34 -	<i>Riscossione Coattiva</i>
Art. 35 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 36 -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
Art. 37 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 38 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Polizzi Generosa, della tassa sui rifiuti (in breve TARI), costituente, ai sensi dell'art.1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n.147, una delle due componenti dell'imposta comunale unica riferita ai servizi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, e la L. 212/2000, recanti norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana approvato con delib. di C.C. n. 13 del 1.2.1995 e s.m.i..

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), **la quale ha natura tributaria**, a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con la delib. di C.C. n. 13 del 1.2.1995 e ad esso si fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo (classificazione rifiuti, attività e competenze, norme per lo svolgimento del servizio ecc.).

3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 1, della legge 22.02.1994, n. 146 e s.m.i. , così come riportato all'art.8 del suddetto regolamento.

4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni residuali dettate dal D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i. e dal presente Regolamento.

5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3

PRESUPPOSTO

1. Presupposto **per l'applicazione** della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo **anche di fatto**, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento .

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 10 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, i locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse, **che ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della tassa rifiuti.**

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione (a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e pertanto non sono soggetti all'applicazione della tributo, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) fabbricati danneggiati e non utilizzati in quanto inagibili, nonché le superfici delle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c, d, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di validità delle licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- d) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- a) locali dove si producono, di regola, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;
- b) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
- d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- f) aree impraticabili o aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- h) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- j) cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- k) edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali

strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili) escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

l) aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline. Vi rientrano i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare, gli stessi, nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie della categoria tariffaria dell'attività una percentuale di abbattimento della parte variabile secondo la seguente tabella:

Attività

% riduzione

a) Autocarrozzerie – autofficine meccaniche- elettrauto –marmisti –laboratori vetri e specchi - verniciatura -distributori di carburanti- falegnami – gommisti	30
b)lavanderie a secco - tipografie - laboratori fotografici -tintorie non industriali -eliografie	20
c)gabinetti dentistici - radiologici - laboratori odontotecnici	10

Per eventuali attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

3.Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. In sede di prima applicazione del tributo restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU e TARES da parte dei contribuenti.

5. Nel caso che le condizioni di cui al comma 3 non siano state dichiarate la riduzione della superficie non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 10 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dall'organo competente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a modificare d'Ufficio le superfici dichiarate (nel caso risultassero inferiori all'80%) dandone comunicazione ai contribuenti interessati così come stabilito dal comma 340 della legge 311/2004 .
5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le

aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al precedente articolo 7.

ART. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio, di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 (costi di scarica).

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. Ai costi da coprire con il tributo sono inclusi anche quelli relativi al servizio di pulitura, spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 11

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg 30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a

provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie;

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

a) UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della tariffa variabile del tributo . Fino alla definizione di una specifica regolamentazione comunale in materia, l'applicazione della riduzione deve essere preceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 metri quadrati, **dove deve risultare posizionata apposita compostiera , adeguatamente documentata, a disposizione del nucleo familiare.**

2. L'istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi. La riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda. Con le medesime modalità dovrà essere denunciato il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni, fatto salvo il recupero del tributo, degli interessi e delle sanzioni in caso di omessa dichiarazione.

3. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare un'apposita istanza, indicando gli estremi catastali (ove in possesso) dell'area interessata al compostaggio.

4. Il Consiglio comunale, su proposta attuativa della Giunta e tenuto conto dei risultati a consuntivo ottenuti, può introdurre ulteriori riduzioni (collettive e/o individuali), per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata.

5. In ogni caso l'ammontare complessivo delle riduzioni a consuntivo, non potrà essere superiore al 30 % della tariffa del tributo. A regime qualora venga avviata la raccolta differenziata con possibilità di individuazione puntuale del soggetto conferitore, la riduzione del tributo può essere elevata fino al 100% della quota variabile.

b) UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere superiore al 20% del tributo.

3. Qualora i locali od aree ove si producono rifiuti assimilati avviati a recupero, sono tassabili a superficie ridotta ai sensi della lett. a) del presente articolo , si applica la disciplina della cumulatività delle riduzioni.

4. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero, l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero e il periodo di avvio a recupero. L'istanza deve altresì indicare la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, non si ha diritto ad alcun incentivo.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

6. Alle attività agrituristiche disciplinate dalla L.R. 29/2006, tenuto conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposte e della loro complementarietà all'attività agricola, si applica una riduzione pari al 30 per cento della superficie tassabile.

ART. 12 bis

OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal D.P.R. N. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri dell'anagrafe del Comune, considerando presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio

di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, in ogni caso la richiesta presentata durante l'anno non può avere effetto retroattivo e decorrerà dall'anno successivo . Nel numero dei componenti devono comunque essere considerate le persone che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei componenti dei residenti sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione nelle quali non risultino soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità se ubicate in zone servite dal servizio N.U. di n. 2 unità se ubicate in zone non servite.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo (unica particella catastale) occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe della popolazione al 1° gennaio di ogni anno, per le nuove utenze, alla data di apertura della nuova posizione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia ai fini della tassa dall'anno d'imposta successivo.

6. Sono considerati pertinenti dell'abitazione principali tutti i locali ubicati nello stesso fabbricato e accatastati alle categorie C2 , C6 , C7 ed in altra via purchè già risultante dalla banca dati in possesso dell'Ufficio , eventuali cessazioni o variazioni durante l'anno avranno effetto dall'anno successivo.

7. Per i locali di categoria C2, C6, C7 non pertinenti di abitazioni domestiche o di utenze non domestiche si applica la tariffa per le utenze domestiche occupate da un componente con la riduzione del 25% della parte fissa e della parte variabile compresi i locali accatastati come attività commerciali ma di fatti non operanti, eventuali cessazioni o variazioni avranno effetto dall'anno successivo.

ART. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate secondo quanto previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e s.m.i., riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;

ART. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione la detenzione o il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina l'occupazione,

la detenzione o il possesso , a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato nel successivo art. 17.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 17.

ART. 16

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e PEC.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

PER LE ABITAZIONI

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

PER LE ATTIVITA'

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, (l'intera superficie catastale relative a dette attività saranno considerate utenze non domestiche);
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui ne consegua un diverso ammontare del tributo in diminuzione (riduzioni delle superfici e di quelle tariffarie etc.) . In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione ed avrà effetto dall'anno successivo.

6. L'omissione o infedeltà della dichiarazione relativa all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione -di cui al precedente comma 3 – si intende tacitamente confermata anche in relazione alle annualità successive quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a ciascuna di dette annualità. (A titolo di esempio: un'occupazione iniziata il 1 marzo deve essere dichiarata entro il 30 aprile ; qualora detta dichiarazione venga omessa (o sia infedele), sarà possibile presentare una dichiarazione utile a sanare la propria posizione per l'annualità in corso entro il 20 gennaio dell'anno successivo; in mancanza anche per l'anno successivo si perpetuerà la medesima omissione o infedeltà .)

7. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del mese solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze (elettrica, gas, acqua) intestate allo stesso contribuente per l'immobile in questione . In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco delle utenze.

c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

9. Il locatario deve allegare alla denuncia originaria o di variazione, copia del contratto di locazione.

ART. 17

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo per il periodo interessato dal disservizio.

ART. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale (delib. C.C. n. 13/1995) per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, *nonché le utenze ricadenti lungo la S.S. 643, lungo la strada provinciale per Portella Colla o in altre arterie stradale comunque non urbane.*

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% e, in particolare:

- *il 40 % del tributo per le utenze poste a una distanza compresa tra 300 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento;*

- *il 30 % del tributo per le utenze poste ad una distanza superiore ai 500 metri;*

- *il 20% del tributo per le sole utenze ricadenti nelle c/de Alberi, Catuso, Susafa, Puccia, Verbuncaudo, Palumba, Cozzo Fico, Xirene, Fichera, Tre Monzelli, San Giorgio, etc., e tutte le zone i cui punti di raccolta distano oltre i quattro Km;*

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 16 e viene applicata, sia nella parte fissa che nella parte variabile, a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta, in sede di prima applicazione, per il corrente esercizio finanziario 2018 rimangono le riduzioni precedentemente in vigore che verranno aggiornate man mano durante l'anno e, comunque, non oltre il 2019.

ART. 19

RIDUZIONE/ESEZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 20

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 25 % nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune (sono escluse da dette riduzioni le categorie catastali diverse dalle abitazioni);

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero; ove questi siano anche pensionati, la riduzione è pari ai 2/3 del tributo, ex DL 47/2014 conv. in L.80/2014.

d) immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

e) nel caso di abitazioni tenute a disposizioni da soggetti che prestano servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, che nella stessa abitazione non risultasse occupata da altre persone la relativa tassa sarà pari solo alla parte fissa del tributo.

2. Nel caso di sole abitazioni (sono escluse le categorie catastali diverse dalle abitazioni, tipo magazzini etc) prive di allaccio idrico, elettrico e gas e prive di arredo, alla riduzione di cui al punto a) viene aggiunta una ulteriore riduzione del 50% della sola parte variabile del tributo. Nel caso di più proprietari, in ogni caso, il tributo è dovuto in solido da ciascuno di questi.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 21

ALTRE AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Comune può stabilire, quanto segue:

1. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni annuali dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare il relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) o Indice Regionale Situazione Economica Equivalente (I.R.S.E.E.).

2. Oltre alle agevolazioni di cui al comma 1, il Comune può, con il medesimo atto, prevedere ulteriori agevolazioni per determinate situazioni ritenute meritevoli di tutela.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo

complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate, se adottate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, tranne la riduzione per distanza dal cassonetto, in quest'ultimo caso la stessa riduzione non può cumularsi con altre.

ART. 22 bis

DINIEGO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dal presente regolamento, nonché eventuali rimborsi, possono essere concessi agli utenti, domestici e non, che siano in regola, o che abbiano sottoscritto un piano rateale di rientro, con tutte le entrate comunali (imposte, tasse, tributi e corrispettivi comunali a qualsiasi titolo). Eventuali contenziosi non pregiudicano l'accesso ai benefici sino alla definizione giurisdizionale della vertenza.

ART. 23

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal precedente articolo 20 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del

tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26

RISCOSSIONE

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di *pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali*.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, **se superiore ad € 100,00**, in 3 rate aventi cadenza giugno, settembre e dicembre, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno. **Per importi sino a € 100,00 la scadenza è fissata alla scadenza della prima rata.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi, **tramite ruolo suppletivo avente la scadenza del 31 dicembre, 28 febbraio e 31 maggio dell'anno successivo, per importi sino a € 100,00 verrà emessa un unico importo con scadenza 31 dicembre dell'anno di riferimento.** L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro **10,00** o ad € 2,00 in caso di tributo giornaliero. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo di € **10,00**.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo comma 8, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

8. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge di cui all'art. 14 D.L. 201/11 e D.Lgs. 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

9. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata dal Comune mediante ruolo affidato, nel rispetto della normativa vigente, all'agente per la riscossione o di altro soggetto abilitato, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni oppure mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Art. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 26, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento .

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Sono attribuite al Funzionario Responsabile i poteri e il coordinamento delle attività di cui al successivo art. 29.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati dichiarati e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto,

oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. *4. Ai sensi di quanto previsto dalla L. 296/2006 art. 1 comma 161*, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 30

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 150 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite e comunque secondo quanto stabilito dal comma 165, art. 1, della legge 27.12.2006 n. 296. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32

CONTENZIOSO, RECLAMO E MEDIAZIONE

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a

ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

3. In considerazione del fatto che all'interno dell'Ente non esistono altre strutture o soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche per occuparsi della pratica, si stabilisce di individuare quale struttura responsabile dell'esame e dell'analisi del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, l'ufficio Tributi nella persona del Funzionario Responsabile TARI.

Art. 33

NORMATIVA

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare le disposizioni dettate dall'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 commi 639 - 668, nonché i vigenti regolamenti comunali in materia tributaria e ogni altra norma compatibile in materia.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 29, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 35

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € **10,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

E' possibile procedere alla dilazione di pagamenti e/o rateizzazioni in base a quanto stabilito dall'art. 12 , comma 2, del vigente regolamento sulle entrate tributarie e comunque sempre dietro istanza dell'interessato o degli eredi e successivo provvedimento di accoglimento.

ART. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2019**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES semplificata adottata nel 2013, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristoranti e Agriturismi
6	Alberghi senza ristoranti e B&B
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituto di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano
Santina Maria Cascio

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Francesco Saverio Liuni

Cascio Santina Maria

Liuni

Publicata all'albo pretorio online il 12/04/2019 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Online, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il 20/3/2019

perché dichiarata immediatamente esecutiva

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 20/3/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Liuni